

Decreto presidenziale n. 536

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca presso l'Università degli Studi di Enna "Kore".

Il Presidente

PREMESSO che, con Decreto Direttoriale 2 febbraio 2022 n. 104, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha emanato il Bando PRIN 2022, finalizzato alla promozione del sistema nazionale di ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di ricerca ed a favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea;

CONSIDERATO che con D.D. n. 111 del 20/07/2023, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha ammesso a finanziamento il progetto individuato con il codice 20228ZCHTE;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l'art. 18 e l'art. 22 "Assegni di ricerca";

VISTO il successivo decreto ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, che determina in € 19.367,00 l'importo minimo annuo lordo egli assegni di ricerca banditi ai sensi dell'art. 22 della citata legge 240/2010;

VISTA la richiesta del prof. Giuseppe Sferrazza Papa, Responsabile dell'Unità Locale di Ricerca del Progetto, acquisita al protocollo dell'Ateneo in data 11/12/2023 con il n. 25022, volta all'attivazione di un assegno di ricerca su cofinanziamento PRIN 2022 – CUP J53D23012620001 – con campo principale della ricerca "Alterazioni cardio-respiratorie nella patologia fibrosi polmonare idiopatica";

ACCERTATA la copertura finanziaria dell'assegno di ricerca *de quo*;

VISTO lo Statuto dell'Università Kore di Enna;

VISTO il Codice Etico dell'Università, emanato con Decreto Presidenziale n. 121/2012, adeguato allo Statuto di Autonomia con Decreto Presidenziale n. 74 del 22/06/2016;

RITENUTA la propria competenza

DECRETA

Articolo 1

(Tipologia concorsuale)

Nell'ambito del Progetto di ricerca di interesse nazionale "*CARDIOIPF*", e più in particolare del Campo principale della ricerca "Alterazioni cardio-respiratorie nella patologia fibrosi polmonare idiopatica" di cui alle premesse, è indetta nell'Università degli Studi di Enna "Kore" una selezione pubblica, consistente in una procedura comparativa per titoli e colloquio, volta al conferimento di n. 1 assegno di ricerca così caratterizzato:

Identificazione giuridica: Assegno di ricerca (non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università);

Titolo della ricerca: "Interessamento cardiovascolare nella fibrosi polmonare idiopatica: caratterizzazione *imaging* e funzionale e analisi dei pathway bio-molecolari";

Durata: 12 mesi. Eventualmente rinnovabile, previa delibera del Consiglio di Facoltà, su richiesta del Responsabile dell'Unità Locale di Ricerca del Progetto. Il rinnovo è comunque subordinato ad una valutazione positiva dell'attività svolta dal beneficiario da parte del succitato Consiglio e condizionato dalla disponibilità di fondi specifici destinati;

Importo dell'Assegno: importo lordo percipiente di euro 19.367,00, oltre gli oneri a carico dell'Ateneo. L'importo dell'assegno è onnicomprensivo di qualsiasi spesa di trasferta e/o di missione per qualsivoglia motivo, attinente al progetto di ricerca, ad eccezione di casi straordinari, specificamente autorizzati dal Responsabile dell'Unità Locale di Ricerca del Progetto.

Erogazione dell'Assegno: in rate mensili posticipate sul conto del titolare.

Progetto di ricerca di riferimento: "*CARDIOIPF*", su cofinanziamento PRIN 2022, CUP J53D23012620001;

Responsabile dell'Unità Locale di Ricerca del Progetto: Prof. Giuseppe Sferrazza Papa.

S. S. D.: MED/10

Attività che l'Assegnista di ricerca si obbliga ad effettuare:

- 1) Inserimento nel *team* di ricercar multidisciplinare con ruolo di supporto nella pianificazione delle attività di acquisizione e analisi dati, coordinamento centri di ricerca, organizzazione riunioni di ricerca di monitoraggio del Progetto, scrittura articoli scientifici in affiancamento al *PI* e al *coPI*.

All'assegno di cui al presente bando si applicano:

- In materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13/08/1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni;
- In materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2 c. 26 e ss della Legge 08/08/1995, n. 335 e successive

- modificazioni e integrazioni;
- In materia di congedo per malattia, la disposizione di cui all'art. 1 c. 788 della Legge 27/12/2006, n. 296 e successive modificazioni;
 - In materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/07/2007, pubblicato in GURI n. 247 del 23/10/2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto 12/07/2007, è integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Articolo 2

(Requisiti di ammissione)

Possono partecipare alla selezione i cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea e i cittadini extracomunitari, che abbiano i seguenti requisiti: - laurea (o equipollente) delle classi LM41, LM21, LM06, LM/SNT1, L02, SNT02, LM51.

È richiesta un'adeguata competenza della lingua inglese e della lingua italiana (per i candidati stranieri), che verrà accertata in sede di colloquio.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione alla presente selezione.

Articolo 3

(Domanda di ammissione)

Le candidature devono essere registrate obbligatoriamente on line, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 15/01/2024, utilizzando l'apposito modulo elettronico accessibile dalla stessa pagina di pubblicazione del presente Avviso nel sito web dell'Università www.unikore.it e seguendone le istruzioni. Con le stesse modalità devono essere allegati il *curriculum vitae et studiorum*, le pubblicazioni scientifiche, la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le comunicazioni dell'Ateneo concernenti la procedura verranno rese pubbliche - con valore di notifica per tutti gli interessati - attraverso il sito web ufficiale dell'Università. Esclusivamente per comunicazioni coperte dalle norme sulla privacy l'Università utilizzerà un indirizzo di posta elettronica personale che i candidati sono tenuti ad indicare in sede di presentazione della candidatura.

I candidati con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, devono, all'atto della presentazione della candidatura, fare esplicita richiesta degli eventuali ausili necessari per poter sostenere il colloquio, allegando idonea documentazione.

L'ammissione alla procedura comparativa si intende con riserva. L'Università può effettuare in qualsiasi momento i controlli e gli accertamenti previsti dalla vigente normativa, circa la veridicità delle dichiarazioni prodotte, e disporre l'eventuale esclusione anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale.

Articolo 4

(Commissione giudicatrice)

Le candidature sono valutate dalla Commissione giudicatrice, nominata dal Presidente dell'Università, ai sensi del Regolamento di Ateneo vigente in materia.

Della nomina della Commissione sarà dato avviso mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, con valore di notifica per tutti gli interessati.

Articolo 5

(Criteri di valutazione e svolgimento della selezione)

La selezione è diretta a valutare in modo comparativo le candidature proposte dagli istanti al conferimento dell'assegno di ricerca, sulla base dei titoli presentati e del colloquio individuale.

I criteri di valutazione dei titoli sono preliminarmente determinati a giudizio insindacabile dalla Commissione giudicatrice, tenendo conto del gradiente di coerenza di detti titoli con il progetto e con le attività richieste. La Commissione dispone di 40 punti complessivi così ripartiti:

- 5 punti per la laurea magistrale;
- 15 punti per il dottorato di ricerca;
- fino ad un massimo di complessivi 5 punti suddivisi per le seguenti tipologie di titoli: master, corsi di perfezionamento *post-lauream*;

- fino ad un massimo di complessivi 5 punti per borse di studio o per attività di ricerca documentata e svolta presso enti pubblici o privati, tenuto conto delle annualità delle stesse. Le frazioni di anno saranno valutate proporzionalmente;
 - fino ad un massimo di 10 punti per pubblicazioni, inclusa la tesi di dottorato.
- Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno presentarsi, presso l'Aula Valutazioni Comparative della Sede Centrale dell'Ateneo, giorno 07/02/2024 alle ore 14:00. A tal fine, gli stessi dovranno esibire un valido documento di riconoscimento in corso di validità.

Il colloquio è finalizzato alla discussione dei titoli presentati, all'accertamento dell'attitudine alla ricerca, delle competenze d'uso di software per l'elaborazione dei dati quantitativi e qualitativi, dell'esperienza maturata nelle tematiche oggetto dell'assegno, della conoscenza delle lingue inglese e italiana.

Per il colloquio la commissione ha a disposizione 60 punti; la prova si intenderà superata se il candidato avrà conseguito almeno 30 punti dei 60 disponibili.

A seguito della valutazione dei titoli e dello svolgimento del colloquio, la Commissione redige una graduatoria di merito, sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. La votazione complessiva è data dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e di quello conseguito nel colloquio. In caso di parità di punteggio fra due o più candidati è preferito il candidato più giovane. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Articolo 6

(Conclusioni dei lavori e stipula del contratto)

Ad esito della procedura comparativa, l'Università provvederà ad emanare l'eventuale provvedimento di approvazione degli atti.

L'Amministrazione dell'Ateneo provvede a comunicare formalmente l'attribuzione dell'Assegno al vincitore della selezione, il quale, a pena di decadenza, è tenuto all'accettazione dello stesso, con i connessi obblighi, entro il termine temporale indicato nella stessa comunicazione.

In caso di rinuncia o mancata accettazione, l'Università può assegnare l'incarico al candidato in posizione utile nella graduatoria di merito. La graduatoria rimane valida esclusivamente per il presente bando.

Ai fini della stipula del contratto, l'interessato è tenuto a presentare la documentazione richiestagli dall'Università e, se in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero, a presentare la relativa dichiarazione consolare.

Il contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 7

(Compiti e valutazione)

I compiti del titolare dell'assegno di ricerca sono indicati all'articolo 1, determinati nel contratto individuale e sono svolti sotto la direzione del Responsabile dell'Unità Locale di Ricerca del Progetto. Quest'ultimo, sulla base di apposita relazione finale dell'assegnista, relaziona al Consiglio di Facoltà in ordine alle attività svolte, che sono valutate dallo stesso Consesso. In caso di inadempienze, il Consiglio di Facoltà interessato informa il Senato Accademico, che decide sulla eventuale risoluzione del rapporto.

Il soggetto titolare dell'assegno partecipa al programma di ricerca con assunzione di specifiche responsabilità nell'esecuzione delle connesse attività tecnico-scientifiche, in diretta collaborazione con il personale docente e ricercatore dell'Unità locale e non si limita allo svolgimento di attività di mero supporto tecnico alla ricerca. Al titolare dell'assegno è consentito, su richiesta dello stesso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio, lo svolgimento di compiti di supporto alle attività didattiche per non più di 80 ore annuali.

Il Presidente dell'Università, su richiesta del Responsabile dell'Unità Locale di Ricerca del Progetto, potrà autorizzare soggiorni all'estero presso una o più qualificate Università o enti di ricerca, qualora concedano borse di studio, al fine di approfondire e integrare la specifica attività di ricerca del titolare dell'assegno o, comunque, quando il soggiorno non comporti oneri aggiuntivi a carico dell'Ateneo. Nel caso di svolgimento di soggiorni all'estero, al rientro il titolare dell'assegno dovrà documentare, con specifiche attestazioni, l'attività svolta presso dette istituzioni straniere al Responsabile dell'Unità Locale di Ricerca del Progetto.

Articolo 8

(Incompatibilità)

Il titolare dell'assegno di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo, compresi incarichi di insegnamento ed attività didattiche integrative, previa comunicazione alla struttura responsabile del programma di ricerca, e

a condizione che, a giudizio del Responsabile dell'Unità Locale di Ricerca del Progetto, l'attività non comporti un conflitto d'interessi con lo svolgimento del programma di ricerca e non rechi pregiudizio all'Ateneo, nei limiti di 300 ore nel periodo di vigenza di un assegno di durata annuale. L'assegno di ricerca non è cumulabile con altri assegni di ricerca.

L'assegno di ricerca non è conferibile al personale di ruolo delle università e delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione e dei soggetti nominati all'art. 22 comma 1 della legge 240/2010.

Non è consentito il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari dall'assegno.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione come studente a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

L'inosservanza delle norme di cui al presente decreto e al Codice Etico dell'Università comporta l'immediata decadenza dal godimento dell'assegno di ricerca ed esclude il beneficiario da eventuali rinnovi. Qualora la decadenza, dichiarata dal Presidente, previa contestazione scritta, o l'eventuale rinuncia al godimento dell'assegno, intervenga in un momento precedente al compimento del periodo, il compenso viene corrisposto proporzionalmente al periodo di attività prestata.

Art. 9

(Decadenza e risoluzione del rapporto)

Decade dal diritto all'assegno di ricerca colui che, entro il termine fissato dall'Amministrazione, non dichiara di accettarlo o non assume servizio nel termine stabilito.

Il differimento della stipula del contratto per l'assegno è previsto per gravi motivi di salute, debitamente certificati, e/o personali, nonché per applicazione delle norme a tutela della maternità. Le assenze verificatesi durante l'arco della durata del contratto originario non si sommano a quelle del contratto rinnovato.

Costituisce causa di risoluzione del rapporto:

- inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c., da parte del titolare dell'assegno;
- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'effettivo inizio dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo di 15 giorni;
- grave violazione del regime di incompatibilità di cui all'art. 8 del presente bando, reiterato dopo una prima comunicazione;
- valutazione negativa dell'attività di ricerca svolta, espressa dal Consiglio di Facoltà.

La risoluzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

Art. 10

(Recesso e preavviso)

In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno è tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni.

In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente al rateo di assegno per il periodo di preavviso non dato, salvo giusta causa o giustificato motivo deliberati dall'Università.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

I dati richiesti sono necessari per le finalità di gestione della presente selezione e dell'eventuale conferimento dell'incarico, secondo il principio di minimizzazione imposto dal R.G.P.D. 679/2016. I candidati si impegnano a compilare e sottoscrivere l'informativa, la quale, obbligatoriamente, dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione, pena l'irricevibilità della stessa.

Al fine di adeguare gli standard operativi e qualitativi dell'Ateneo al Regolamento (UE) 2016/679, i candidati che presenteranno la domanda di partecipazione, secondo le modalità descritte al precedente art. 3, riceveranno all'indirizzo della casella di posta elettronica, da essi indicato nella predetta domanda, un codice univoco di

identificazione di tipo alfanumerico. Negli atti resi pubblici dall'Università Kore di Enna, relativi alla presente procedura selettiva, l'individuazione di ciascun candidato avverrà unicamente per il tramite di tale codice.

Articolo 12

(Responsabile del procedimento, pubblicità e norme finali)

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento della

presente selezione è il Direttore Generale dell'Università, Dr. Salvatore Berrittella.

Il presente bando è pubblicato all'Albo Ufficiale e nel sito web dell'Università degli Studi di Enna "Kore", www.unikore.it, nonché sui portali del MUR e dell'Unione Europea.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia.

Per eventuali informazioni rivolgersi a: Ufficio Valutazioni Comparative dell'Università degli Studi di Enna "Kore", e-mail: ufficiovalutazionicomparative@unikore.it.

Enna, 15/12/2023

Il Presidente
F.to *Prof. Cataldo Salerno*